

Allegato A)

Allegato alla delibera C.C.
n. 47
del 30/7/2014



SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giovanni Andreassi)

Comune di Casalpusterlengo (Provincia di Lodi)

Regolamento per la disciplina applicativa della **I.U.C.** -
TA.S.I. (Tributo sui servizi indivisibili) di cui all'art. 1
comma 639 e ss. della Legge 147/2013

Approvato con Atto C.C.

n. 47 del 30/7 2014

SOMMARIO

- Art. 1 - **OGGETTO**
- Art. 2 - **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**
- Art. 3 - **SOGGETTI PASSIVI**
- Art. 4 - **SOGGETTO ATTIVO**
- Art. 5 - **BASE IMPONIBILE**
- Art. 6 - **PERTINENZE**
- Art. 7 - **ALIQUOTE - DETRAZIONE -SERVIZI INDIVISIBILI**
- Art. 8 - **ESENZIONI**
- Art. 9 - **VERSAMENTO ED IMPORTI MINIMI**
- Art. 10 - **DICHIARAZIONI**
- Art. 11 - **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**
- Art. 12 - **SANZIONI ED INTERESSI**
- Art. 13 - **RIMBORSI**
- Art. 14 - **RISCOSSIONE COATTIVA**
- Art. 15 - **FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC-TASI**
- Art. 16 - **CONTENZIOSO TRIBUTARIO**
- Art. 17 - **NORMATIVA DI RINVIO**
- Art. 18 - **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Articolo 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, sulla base della specificità del Comune di Casalpusterlengo, la nuova I.U.C. (Imposta Unica Comunale) di cui all'articolo 1 commi 639 e ss. della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii, limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.).

Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base alla aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento del tributo in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta

per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

Articolo 4 – SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo è il Comune di Casalpusterlengo relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Articolo 5 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli 3 e 7 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della IUC-IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo a ciò dedicato presente nel regolamento comunale per l'applicazione della IUC-IMU.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D. Dlgs. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Articolo 6 – PERTINENZE

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di TA.S.I. per pertinenze dell'abitazione si intendono elusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

Articolo 7 – ALIQUOTE – DETRAZIONI – SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il Consiglio Comunale, con specifico atto, approva le aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Tali aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologie e destinazione d'uso degli immobili. Con medesimo atto, lo stesso può riconoscere detrazioni per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione.
8. Nella delibera di approvazione delle aliquote di cui al comma precedente il Comune, esercitando il potere regolamentare di cui all'art. 52 D. Lgs. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, anche limitatamente a specifiche tipologie di immobili. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 1 comma 640 della L. 147/2013.
9. Con delibera di cui al punto 1), vengono anche individuati i servizi indivisibili e, per ciascuno di essi, l'ammontare alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 8 – ESENZIONI

1. Sono esenti da TASI gli immobili che versino nelle condizioni di cui all'art. 1 comma 3 del D.L. 16/2014.

Articolo 9 – VERSAMENTO ED IMPORTI MINIMI

1. I soggetti passivi effettuano il versamento della TA.S.I. dovuta al comune in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, in quanto primo anno di imposizione, le scadenze sono previste dalla normativa vigente.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 10,00.
4. Il contribuente è tenuto al versamento della TA.S.I in autoliquidazione.

5. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici (15) giorni è computato per intero.

Articolo 10 – DICHIARAZIONI

1. Secondo quanto disposto all'art. 1 comma 687 della legge 147/2013 ai fini della dichiarazione IUC-TA.S.I. si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU (*esempi: per le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale, per le assegnazioni della casa coniugale in caso di separazione, ecc.*).
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
3. Il comune predispone e rende disponibile ai contribuenti i modelli dichiarativi IUC-TA.S.I.

Articolo 11 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. L'attività di controllo è effettuata con le modalità stabilite in materia di I.U.C. dall'art. 1, commi 692 e ss., della Legge 147/2013.
2. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge, tra cui, ai sensi dell'art. 1, comma 701, della Legge 147/2013, l'art. 1, commi 161 a 170 della Legge 296/2006. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto.
3. Sulle somme dovute per avvisi di accertamento, comprensivi di sanzioni ed interessi, può essere concessa una rateizzazione, con rata minima di €. 50,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili.
4. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Le notifiche degli atti di accertamento IUC-TASI sono effettuate, quando possibile, anche tramite PEC.

7. Ai fini del potenziamento del servizio tributi, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione degli avvisi di accertamento della IUC-TASI, potrà essere destinata, con modalità stabilite dalla Giunta, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Articolo 12 – SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai fini IUC-TASI si applicano le disposizioni in materia sanzionatoria di cui all'art. 695 e ss. della Legge 147/2013 nonché le relative previsioni regolamentari contenute nel regolamento delle entrate comunali.
2. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale aumentato di *due punti percentuali*. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Nell'attività di recupero delle annualità pregresse non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi risulti, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, inferiore ad euro 30,00.
4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 13 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo precedente, al comma 2, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi unitari, comprensivi di interessi, inferiori ad €. 30,00.

Articolo 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Articolo 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC-TASI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 16 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 17 - NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 18 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Allegato alla delibera C.C.
n. 47
del 30/7/2014

DOT.TSA CLAUDIA BAGGINI
COMMERCIALISTA
Via Cardano, 4 – 27100 Pavia (PV)
Tel. 0382/25006 - 28093 Fax 0382/28062
C.F. BGG CLD 56B64 G388A

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dot. Giovanni Andreassi)



Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI CASALPUSTERLENGO
Provincia di LODI

Pavia, 21 luglio 2014

Oggetto: Proposta di deliberazione Regolamento Comunale per la disciplina applicativa della IUC-TASI (tributo sui Servizi indivisibili) di cui all'art. 1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013;

IL REVISORE DEI CONTI

Esaminate le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la disciplina applicativa della IUC-TASI (tributo sui servizi indivisibili) di cui all'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013";

Visti i pareri tecnici del responsabile del Servizio, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 267/2000;

Visti i pareri del responsabile del servizio finanziario resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 267/2000;

Effettuati i controlli previsti dall'art. 239, 1° comma, lett. b), del d.lgsn. 267/2000;

esprime **PARERE FAVOREVOLE**

IL REVISORE DEI CONTI
DOT.TSA CLAUDIA BAGGINI